



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>174</u> del Reg. Data: <u>1 / 10 / 2018</u>	Oggetto: Convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, per l'anno 2018, ex art.21 quinquies del D.L. n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in Legge 6/8/2015, n.132 in materia di funzionamento dell'Amministrazione Giudiziaria, in attuazione della Legge n.190 del 23/12/2014, commi 526 e ss.
--	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 14,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	avv.Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
DI LERNIA	dott.Felice	ASSESSORE		x
TONDOLO	ing.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DI TULLO	avv.Denise	ASSESSORE	x	
LAURORA	geom.Tommaso	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	avv.Michele	ASSESSORE		x
DI LERNIA	avv. Cecilia	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8 Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 526, ha disposto il trasferimento al Ministero della Giustizia, delle spese obbligatorie di cui all'art. 1, della Legge 24 aprile 1941, n. 392, a decorrere dal 1° settembre 2015;
- detta successione non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso ed il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà del recesso;
- le nuove disposizioni incidono in un sistema consolidato nel tempo e la cui modifica richiede un processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono generate, nel tempo, realtà organizzative locali che hanno registrato una integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali;
- il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto – ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale di ogni singolo Comune interessato;
- è stato istituito il Tavolo permanente sull'attuazione del modello di gestione degli uffici giudiziari introdotto dall'art.1, commi 526 e ss, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art.21 quinquies del D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 06/08/2015, n. 132, come da ultimo modificato con legge **11 dicembre 2016, n. 232 l'art. 1 c. 14, che dispone:** *“Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2017, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015 ((del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017)) della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e segnatamente il comma 467 che ha prorogato al 31 dicembre 2018 *la facoltà degli uffici giudiziari di avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

Vista la Convenzione – Quadro stipulata il 27/08/2015 tra il Ministero della Giustizia e L'A.N.C.I. che all'art. 3 prevede che *“i parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale comunale, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alla unità interessata del Comune di appartenenza, in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato”* e che gli stessi *“sono indicati in una apposita Tabella, predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui all'art. 6, entro il termine del 15 settembre 2015”;*

Visto il D.P.R. del 18/08/2015 n. 133 con il quale è stato approvato il Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione dei commi da 527 a 530 della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito e, nell'ottica di una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, per dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, assicurando un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla Legge 24/04/1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190, stipulare un'apposita Convenzione a livello locale per l'anno 2018;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 27 novembre 2015 avente ad oggetto *Approvazione schema di convenzione locale tra il comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art. 21 quinquies del D.L. n. 83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni di legge 6/8/2015 n. 132 in materia di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n. 190 del 23/12/2015, commi 526 e ss.*

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 dicembre 2015 avente ad oggetto *Rettifica parziale propria deliberazione di G.C. n. 118 del 27-11-2015 In approvazione schema di convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art. 21 quinquies del D.L. n. 83 del 27-6-2015, convertito con modificazioni il Legge 6-8-2015 n. 132 in materia di funzionamento della Amministrazione Giudiziaria, in attuazione della Legge n. 190 del 23-12-2014, commi 526 e s.s.*

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 23.03.2016 avente ad oggetto *Anno 2016. Approvazione schema di convenzione locale, tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ai sensi dell'art. 21 quinquies del D.L. n. 83 del 27/6/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015, n. 1032 e art. 1, comma 617 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2016);*

- deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 1.03.2017, avente ad oggetto *Proroga convenzione locale tra Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, approvata con deliberazione di G.C.n.143 del 17/12/2015 ex art.21 quinquies del D.L.n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015,n.132 in materia di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n.190 del 23/12/2014, commi 526 e ss.,*

- deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 25.05.2017 disciplinante l'an il quomodo ed il quantum dell'utilizzo del personale comunale sino al 31.12.2017, avente ad oggetto *Convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art.21 quinquies del d.L. n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015, n.132 in materia di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n.190 del 23/12/2014, commi 526 e ss. Anno 2017.*

Atteso che:

- con comunicazione del 11 gennaio 2018 il Presidente del Tribunale di Trani trasmetteva la proposta di convenzionamento per l'anno 2018, recante l'utilizzo sia di personale tecnico per l'espletamento di attività manutentive che di personale preposto alla custodia immobile.

- Con nota prot. n. 11652 del 16.04.2018, il Sindaco rappresentava l'impossibilità dell'ente di garantire la prosecuzione delle attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili giudiziari per mezzo del personale tecnico comunale, secondo le modalità continuative nel tempo e generalizzate in ordine al contenuto, richieste dall'adesione alla convenzione ANCI, per le motivazioni ivi indicate. Con la medesima nota confermava la disponibilità dell'ente alla prestazione dell'attività di custodia da parte del personale comunale già preposto a tempo pieno a tale attività.

Dato atto che:

- Con not prot. n. 12113 del 19.04.2018 il Sindaco invitava il Dirigente Area LLPP ed il Dirigente settore personale, unitamente al dipendente coinvolto ivi indicato, ad evidenziare entro il termine di 3 giorni, eventuali cause ostative all'utilizzo a tempo pieno presso il tribunale di Trani del personale in parola;

Atteso che gli stessi non hanno espresso motivi ostativi all'utilizzo *tout court*, ma mere richieste di chiarimenti in ordine all'esecuzione della prestazione sotto il profilo, in particolare, dell'articolazione oraria;

Preso atto che l'art. 3 dell'approvanda convenzione attribuisce agli Uffici Giudiziari la definizione delle modalità operative afferenti l'espletamento delle attività della convenzione *de quo*;

Ritenuto opportuno, pertanto, demandare agli uffici giudiziari la definizione degli aspetti di cui sopra;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 582 del 14 giugno 1996 con cui è stato attribuito al dipendente L.P. il profilo professionale di custode di Palazzo di Giustizia;

Ritenuto opportuno, pertanto, individuare il suddetto dipendente L.P., da utilizzare presso gli uffici giudiziari per le attività di custodia di cui all'art. 3 convenzione allegata, in quanto dotato di pregressa specifica esperienza, giusta d.g.c. m. 582/1996, fatta salva la possibilità di provvedere alla sostituzione in caso di assenza o impedimento;

Letta la proposta di convenzione per l'esercizio 2018 allegata al presente a costituirne parte integrante e sostanziale, trasmessa con nota prot. n. 12056 del 19.04.2018 e ritenuto di doverla approvare;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente per circa € 26.067,54, come indicato nell'allegato 1 alla convenzione, e ritenuto necessario, pertanto, acquisire il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 TUEL

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Dirigente Area I Dott. L. Cuocci in data 11/09/2018 e dal Dirigente Area Finanziaria in data 18/09/2018, in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** la convenzione locale ANCI con gli Uffici giudiziari di Trani, nella persona del Presidente del Tribunale di Trani, prot. n. 12056 del 19.04.2018, e l'allegato quadro economico, il cui testo fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'utilizzo nell'esercizio 2018 del dipendente comunale L.P. di cui alla nota prot. n. 12113 del 19.04.2018, per attività di custodia come meglio indicate in convezione;
3. **Di approvare** segnatamente il quadro economico finanziario allegato alla stessa,
4. **Di dare atto** che il dipendente *de quo* ha posto in essere la predetta attività senza soluzione di continuità sin dal 1 gennaio 2018
5. **Di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere la convezione di cui al precedente punto
6. **Di dare indirizzo** politico amministrativo acchè con successiva determinazione dirigenziale del Dirigente competente dell'Area "Lavori Pubblici" si provveda a disciplinare le modalità e i termini della concessione dell'abitazione adibita a casa del custode situata nell'immobile di Palazzo Torres;
7. **Di dare indirizzo** al Dirigente di I Area di dare esecuzione alla presente deliberazione, adottando i provvedimenti consequenziali
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Trani e al Procuratore della Repubblica di Trani
9. **Di dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONVENZIONE

(Art. 21 quinquies del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 1 comma 617 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017), art. 1 comma 467 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e art. 5 Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani)

tra

gli **Uffici Giudiziari di Trani**, nella persona del Presidente del Tribunale di Trani Dott. Antonio de Luce e del Procuratore della Repubblica Dott. Antonino Di Maio

e

il **Comune di Trani**, nella persona del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro.

PREMESSO CHE:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
- detto trasferimento non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, e non modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
- le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;

- si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;

- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21 agosto 2015;

- la norma recentemente introdotta prevede che:

"1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1 comma 527, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

- l'art. 1 comma 617 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) recita:

"All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

- b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016»;

- l'art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017) recita:

"All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017»;

- l'art. 1 comma 467 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) recita:
"All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

b) al comma 3, le parole: «e del 15 per cento per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018»;

prevedendo pertanto il differimento al 31 dicembre 2018 del termine per avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale;

- si ritiene fondamentale proseguire la collaborazione istituzionale tra amministrazioni siglata con **la Convenzione locale integrata per l'anno 2017 firmata in data 15.06.2017** e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sinora gestiti dal Comune di Trani per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Trani, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- tenuto conto del personale comunale effettivamente impiegato e ritenuto indispensabile per la continuità dei servizi all'interno degli Uffici Giudiziari di Trani, per le attività di cui all'art. 21 quinquies del citato D.L. 83/2015 come convertito in Legge 132/2015, e già oggetto della Convenzione firmata in data 15.06.2017;
- tenuto conto che in data 29 settembre 2016, il Comitato di Monitoraggio, costituito ai sensi dell'art. 6 della menzionata Convenzione Quadro, ha proceduto alla sottoscrizione dell'accordo riguardante la tabella di cui all'art. 3, comma 2, della medesima Convenzione;
- viste le disposizioni impartite con nota prot. n° 0139272.U del 07.10.2016 dalla Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie;

Tanto premesso e richiamato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Scopo della Convenzione)

La presente Convenzione è volta a dare attuazione al disposto dell'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), all'art. 1 comma 617 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), all'art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)), all'art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)), nel rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia - in persona del Sig. Ministro, On. Andrea Orlando e l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - in persona del Sig. Presidente, On. Piero Fassino.

Articolo 2 (Contenuti)

Con la presente Convenzione gli Uffici Giudiziari di Trani — Tribunale e Procura della Repubblica - intendono continuare ad avvalersi del personale del Comune di Trani distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari per lo svolgimento delle attività di custodia, riparazione e manutenzione ordinaria, come specificato nei successivi articoli.

Articolo 3 (Custodia)

Per "attività di custodia" s'intende il servizio di custodia volto a garantire l'ordinaria sorveglianza dell'immobile, con le modalità già in atto prima della riforma normativa sopra citata, per "Palazzo Torres" sede del Tribunale di Trani (Presidenza e sezione penale) e della Procura della Repubblica, "Palazzo Candido" e "Palazzo Gadaleta", con esclusione del servizio di sorveglianza armata.

Nello specifico le attività poste in essere risultano essere le seguenti:

- a) apertura e chiusura degli uffici secondo gli orari determinati dagli Uffici Giudiziari in base alle necessità derivanti dall'attività giudiziaria;
- b) custodia immobili, tramite il custode occupante l'appartamento situato nell'immobile stesso.

Il personale del Comune di Trani assegnato alle precitate attività risulta, alla data di vigenza della presente convenzione, essere il seguente:

Cat. Prof.	Profilo Professionale	Percentuale impiego	Monte ore
B1/B1	Addetto servizi amministrativi	100%	1872

Articolo 4 (Personale)

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della Giustizia. Pertanto, tale personale non potrà in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell'Amministrazione giudiziaria né tantomeno essere utilizzato in attività connesse alle funzioni giudiziarie.

Il Comune di Trani garantisce che l'attività di cui al precedente art. 3 non avrà soluzioni di continuità, anche in caso di ferie o assenze a vario titolo del dipendente comunale assegnato stabilmente agli Uffici Giudiziari, per cui il Comune stesso provvederà alla puntuale sostituzione.

Articolo 5 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dall' 01/01/2018 sino al 31/12/2018, termine indicato all'art. 1 comma 467 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Le parti si rendono disponibili sin da ora, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia anche ai fini della spesa, a sottoscrivere alla scadenza una nuova convenzione finalizzata ad attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni per dare una completa ed efficiente risposta nella gestione degli Uffici Giudiziari di Trani (Tribunale e Procura della Repubblica).

Articolo 6

(Determinazione del corrispettivo per i servizi)

I parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale del Comune di Trani, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alle unità interessate del Comune di Trani in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato in base all'accordo riguardante la tabella di cui all'art. 3, comma 2, della medesima Convenzione ANCI Quadro, sottoscritta il 29 settembre 2016 dal Comitato di Monitoraggio, costituito ai sensi dell'art. 6 della menzionata Convenzione Quadro.

Sulla base dei parametri e dei corrispettivi di cui al primo comma, tenuto conto delle attività svolte anticipatamente di cui al precedente comma e con riferimento all'apposita Tabella predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro del 27 agosto 2015 Ministero della Giustizia – ANCI, il costo complessivo per i servizi svolti dal personale del Comune di Trani per tutta la durata della convenzione è pari a € **26.067,54** (ventiseimilasessantasette/54) secondo le specifiche di cui all'allegato A della presente convenzione.

Articolo 7

(Procedimento di liquidazione dei corrispettivi)

Il Comune interessato, successivamente alla scadenza di cui all'art. 1 comma 467 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) provvede a trasmettere alla competente Conferenza Permanente il rendiconto delle attività svolte dal personale del Comune di Trani.

Il Ministero della Giustizia, attraverso la competente Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie, provvede al versamento in favore del Comune di Trani delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente, entro il termine di mesi tre, decorrenti dall'avvenuta ricezione del provvedimento di quest'ultima che abbia provveduto alla verifica ed al riconoscimento dei corrispettivi richiesti.

Articolo 8

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione avrà efficacia solo successivamente alla firma del decreto del Direttore Generale delle Risorse e delle Tecnologie e del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità del Ministero della Giustizia, previo parere della competente Conferenza Permanente, verificato il rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e ANCI ed il mancato superamento del complessivo limite di spesa.

In mancanza di autorizzazione ministeriale, gli oneri economici della presente convenzione resteranno a carico del Comune di Trani e nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti del Ministero della Giustizia, degli Uffici Giudiziari e dei componenti della Conferenza Permanente, per il pagamento dei corrispettivi dei servizi che siano stati comunque resi in forza di accordi locali cui si sia data in ogni caso attuazione.

In ogni caso il Comune di Trani, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, comunicherà al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Trani i nominativi del personale comunale preposto di cui all'art. 3, se variati rispetto alla Convenzione firmata in data 15.06.2017.

Articolo 9

(Procedura di composizione delle controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, a seguito della preliminare valutazione da parte

del Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra l'ANCI ed il Ministero della Giustizia, saranno eventualmente deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, nei modi previsti dall'articolo 810 c.p.c.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Trani,

Per il Comune di Trani
Il Sindaco
Avv. Amedeo Bottaro

Il Presidente del Tribunale di Trani
Dott. Antonio de Luce

Il Procuratore della Repubblica di Trani
Dott. Antonino Di Maio




Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2018	<i>Accertamento di entrata</i>	2018 363	Data: 14/09/2018	Importo: 26.067,54
Oggetto:	CONVENZIONE LOCALE TRA IL COMUNE DI TRANI E UFFICI GIUDIZIARI. DIPENDENTE LAPEGNA PAOLO. ANNO 2018.			
SIOPE:	3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,			
Piano dei Conti Fin.:	3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Debitore:	MINISTERO, GRAZ. E GIUSTIZ			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	325.000,00	
Titolo:	3 - Entrate extratributarie	Accert. già assunti:	0,00	
Tipologia:	500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Accertamento nr. 363:	26.067,54	
Categoria:	2 - Rimborsi in entrata	Totale accertamenti:	26.067,54	
		Disponibilità residua:	298.932,46	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	80.000,00	
Capitolo:	310	Accert. già assunti:	0,00	
Oggetto:	RIMBORSO EMOLUM. PERSONALE COMANDATO (Tota-Affatato-Piccolo-Cecca)	Accertamento nr. 363:	26.067,54	
		Totale accertamenti:	26.067,54	
		Disponibilità residua:	53.932,46	
Progetto:	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA			
Resp. entrata:	2230 - Gestione del Personale			
Resp. servizio:	2230 - Gestione del Personale			

TRANI li, 14/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente


Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Angelo Lazzaro



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro



N° 2828 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal

3 OTT 2018

al

18 OTT 2018

per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

3 OTT 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Angelo Lazzaro



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

3 OTT 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Angelo Lazzaro

